



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- Alle Direzioni regionali e interregionale dei vigili del fuoco
- Ai Comandi dei vigili del fuoco
- Alle Direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo

Oggetto: Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse del Fondo di Amministrazione, anno 2020, per il personale non direttivo e non dirigente. Chiarimenti.

In relazione all'attuazione dell'Accordo indicato in oggetto, si forniscono di seguito, anche sulla scorta delle richieste di chiarimento pervenute e degli approfondimenti condotti, alcune precisazioni integrative ai contenuti della nota prot. DCRISFIN n. 38269, del 10 novembre u.s..

In particolare, viene richiesto se:

- il compenso previsto per il personale autista spetta anche al conducente del secondo mezzo utilizzato per la composizione della squadra ordinaria al fine di assicurare l'adeguato di distanziamento per la prevenzione del Covid durante l'anno 2020. Al riguardo si chiarisce che, in conformità all'accordo sottoscritto, il compenso spetta al personale autista di un mezzo di soccorso per la cui conduzione è richiesta la patente di III e IV categoria, individuando nella tipologia del mezzo e non nel possesso della patente il criterio discriminante. Si sottolinea, pertanto, che, qualora il secondo mezzo di soccorso sia costituito da campagnola/pick-up, il compenso previsto al punto 9 dell'accordo non può essere riconosciuto al relativo conducente, in quanto per la guida dei predetti veicoli non è richiesta la patente di III o IV categoria;
- il compenso spettante al Capo partenza possa essere attribuito anche al personale impegnato su mezzi speciali (autogrù, autoscala, autobotte, ecc.). Al riguardo si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 66 del D.P.R. n. 64 del 28.02.2012, le squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogrù sono composte da 2 operatori, di cui un autista, e non prevedono la presenza di un Capo partenza in quanto usualmente impiegate a supporto della squadra tipo "ordinaria" di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

In merito al personale che svolge servizio presso i distaccamenti aeroportuali si specifica che:

- è prevista la remunerazione del personale autista di tutti i mezzi di soccorso per la cui conduzione è richiesta la patente di III e IV categoria, come precedentemente chiarito;
- negli aeroporti con distaccamento aeroportuale articolato in un'unica sede, è da considerare Capo partenza il personale che ricopre la funzione di R.O.S. ed il personale che svolge la funzione di Capo partenza del mezzo A.S.A.; a tale personale, pertanto, spetta il compenso definito al punto 10 dell'accordo. In aggiunta, si specifica che, per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Varese Malpensa è assimilato al Capo partenza il personale incaricato di svolgere le funzioni di "Capo posto" delle sedi aeroportuali dislocate sulle piste, in grado di intervenire autonomamente nelle prime fasi dell'emergenza.

Si precisa, infine, che le indennità di cui ai punti 9 (autista mezzi di soccorso per la conduzione dei quali è richiesta la patente di III e IV categoria), 10 (capo partenza), 14 (capo turno provinciale) e 15 (responsabile di sala operativa) dell'accordo in oggetto, sono tra loro cumulabili nell'ipotesi in cui un dipendente possa trovarsi a ricoprire contemporaneamente, in circostanze eccezionali, più funzioni tra quelle incentivate.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL'OPPIO)**

(firmato digitalmente ai sensi di legge)